REGOLAMENTO (CEE) N. 440/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1971

che abroga il regolamento (CEE) n. 218/71 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi originari della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1472/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Tunisia [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2366/70 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4 dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di determinati agrumi originari della Tunisia ; che, durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2259/70 della Commissione, del 6 novembre 1970 [3], ha fissato il prezzo di riferimento valido per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio incluso ; che al di fuori di tale periodo non sono applicabili le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 4 dell'allegato I dell'accordo ; che è pertanto opportuno abrogare, a decorrere dal 1° marzo 1971, il regolamento (CEE) n. 218/71 della Commissione, del 1° febbraio 1971, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi originari della Tunisia [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 218/71 della Commissione, del 1° febbraio 1971, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi originari della Tunisia, è abrogato a decorrere dal 1° marzo 1971.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 95.
(2) GU n. L 257 del 26. 11. 1970, pag. 2.
(3) GU n. L 244 del 7. 11. 1970, pag. 10.
(4) GU n. L 26 del 2. 2. 1971, pag. 8.